

Tribunale Ordinario di Savona

Sezione Unica Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:

Dott. Davide Atzeni -Presidente

Dott.ssa Erica Passalalpi -Giudice Est.

Dott.ssa Daniela Mele -Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1812 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 rimessa in decisione all'udienza del 22.2.2022 vertente

tra

P.I. (C.F.: (...)), nata a S. il (...), elettivamente domiciliata in Savona, Via ...presso e nello studio dell'Avv. ...che la rappresenta ed assiste giusto mandato in atti

-ricorrente-

e

A.E. (C. F.: (...)), nato a Q. S. il (...)

-resistente contumace-

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in cancelleria in data 7.8.2020, I.P., premesso di aver contratto matrimonio con E.A. in data 19.10.2008 a..., trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di ...anno 2008, parte II, serie A, numero 8; che dall'unione coniugale sono nati due figli, F. ((...)) e M. ((...)); che "da circa 4 anni il Sig. A.E. ha lasciato la casa coniugale, trasferendosi in Sardegna..., omettendo di provvedere al mantenimento della famiglia"; che la Sig.ra P. svolge lavori precari per provvedere al mantenimento proprio e dei figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti; tutto ciò premesso, ha chiesto che sia pronunciata la separazione con addebito al marito, alle seguenti condizioni: contributo di mantenimento a carico del resistente per il mantenimento della moglie pari a 180,00 euro e per il mantenimento dei figli pari a 600,00 euro complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.

In sede presidenziale, instaurato regolarmente il contraddittorio, è comparsa la sola ricorrente la quale ha precisato di vivere, con i propri figli, in un immobile in locazione con oneri alloggiativi a proprio carico per 550,00 euro mensili; di trovarsi in stato di disoccupazione con entrate mensili pari a 650,00 euro; di non essere titolare di alcuna proprietà immobiliare; che il figlio F. "ha iniziato il grafico pubblicitario ma in seconda si è ritirato, ha solo la licenza media, ha fatto parecchie stagioni, ha lavorato anche qualche mese come receptionist ora sta cercando lavoro"; di essere in procinto di acquisire la qualifica di OSS.

La ricorrente ha, inoltre, riferito di non essere a conoscenza dello stato occupazionale del marito: "io non so cosa faccia, non lo sento da sette anni, lui ai nostri figli dice che non lavora".

Con ordinanza del 2.2.2021, il Presidente emetteva i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati, ponendo a carico del resistente per il mantenimento della moglie la somma di 100,00 euro e per il mantenimento della figlia M. la somma di 300,00 euro complessivi e rimettendo, per il resto, la causa davanti al G.I.

Radicatosi il contraddittorio davanti al Giudice Istruttore, il resistente è rimasto contumace, malgrado la ritualità della notifica nei suoi confronti.

All'udienza del 22.2.2022, su richiesta della ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.

Nel merito, la domanda di separazione personale appare fondata, dovendo ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare dal momento che è chiaro come i coniugi siano ormai lontani ed indifferenti.

La ricorrente, infatti, ha evidenziato che da oltre sette anni non intrattiene col coniuge alcun contatto. Ciò posto e venendo alla domanda di addebito, si osserva che la stessa non merita accoglimento.

Ed invero la ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio ha dedotto che il marito avrebbe abbandonato la casa coniugale, ma in occasione dell'udienza presidenziale ha precisato: "dalla casa coniugale me ne ero andata via prima io nel 2013, successivamente mio marito dopo circa un anno se ne è andato dalla casa coniugale ed è andato a vivere in Sardegna dalla madre".

E' vero che la ricorrente ha riferito: "io sono andata via dalla casa coniugale perché lui ha iniziato a minacciarmi, mi diceva di non dormire tranquilla perché non sarei arrivata al mattino dopo". Tuttavia, è anche vero che nelle memorie istruttorie la ricorrente non ha offerto alcun mezzo di prova in tal senso.

Talché l'allontanamento dalla casa familiare del resistente, dopo che la ricorrente già l'aveva abbandonata da un anno, non può determinare di per sé l'addebito della separazione al Sig. E.A., perché il suo allontanamento non può in alcun modo considerarsi la causa della definitiva rottura dell'unità familiare, ma caso mai appare conseguenza della stessa.

Quanto alle domande accessorie, la ricorrente nulla ha dedotto con riguardo alla posizione economica del coniuge, limitandosi ad affermare che, per quanto riferito dal Sig. A. ai figli, il resistente sarebbe privo di attività lavorativa.

Ha depositato in atti i propri CUD 2018, 2019 e 2020, dimostrando la propria capacità di collocarsi sul mercato del lavoro e, in ogni caso, la percezione di entrate modeste anche in considerazione degli oneri alloggiativi e di mantenimento da cui è gravata.

Il resistente, scegliendo di non costituirsi, ha di fatto rinunciato a rappresentare l'esistenza di un'eventuale situazione di impossibilità oggettiva a prestare attività lavorativa retribuita, di modo che deve presumersi che lo stesso possa svolgere lavori anche soltanto occasionali e saltuari per contribuire al mantenimento della moglie e della figlia M., ormai maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.

Va, pertanto, confermata l'ordinanza presidenziale laddove ha posto a carico dell'A. per il mantenimento della moglie la somma di 100,00 euro mensili e per il mantenimento della figlia M. la somma di 300,00 euro mensili; nulla per il figlio F. che, come già rilevato in sede presidenziale, oltre ad avere ormai 23 anni, "ha anche interrotto gli studi ormai da molti anni e ha nel frattempo fatto dei lavori, sebbene a carattere precario e stagionale".

Va, da ultimo, previsto che ciascuna delle parti si farà carico del 50% delle spese straordinarie della figlia M.. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il Collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le "spese ordinarie", anche se parametrata nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una "spesa ordinaria" in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle "spese straordinarie". Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali "spese ordinarie", tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle "spese ordinarie" ed altre volte qualificate come "spese straordinarie", si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. "cure ordinarie", come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi "spesa ordinaria" essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come "straordinarie" le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011). Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come "spesa straordinaria", od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).

Preso atto della natura della controversia e della mancata resistenza alla domanda nonché delle statuizioni che precedono, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara la contumacia di E.A.;
- dichiara la separazione personale di I.P. ed E.A.;
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- pone a carico di E.A. per il mantenimento della ricorrente il contributo di 100,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrisondersi in favore di I.P., entro il giorno 10 di ogni mese;
- pone a carico di E.A. per il mantenimento ordinario della figlia M. il contributo complessivo di 300,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrisondersi in favore di I.P., entro il giorno 10 di ogni mese;
- pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie della figlia M. così come sopra meglio specificate;
- rigetta la domanda di mantenimento del figlio F. proposta dalla ricorrente;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Conclusione

Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2022.